



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche al personale del Ministero dell'Interno. Ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Riscontro osservazioni.

Si fa riferimento alle osservazioni formulate da alcune Organizzazioni Sindacali sullo schema di regolamento in oggetto indicato.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito all'articolo 13, comma 1, del provvedimento che rimette ad un successivo regolamento l'individuazione delle modalità di corresponsione degli importi spettanti per i contratti affidati prima dell'entrata in vigore dell'adottando provvedimento e per i quali risultino già accantonate le necessarie risorse economiche.

Al riguardo, si comunica, secondo quanto riferito dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, che l'esigenza di consentire la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche svolte in epoca anteriore all'adozione del regolamento è stata rappresentata da parte di questo Dipartimento all'Ufficio Affari legislativi e Relazioni Parlamentari, che ha curato la predisposizione dello schema per tutte le componenti del Ministero dell'Interno.

Non è stato tuttavia possibile inserire una previsione volta a prevedere tale possibilità in considerazione dell'orientamento del Consiglio di Stato che - nei pareri già resi su schemi di regolamenti predisposti da altre amministrazioni - si è espressamente pronunciato per «l'inammissibilità di una disposizione regolamentare che disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito applicativo» (Consiglio di Stato, Parere n. 281/2021, paragrafo 1, l.2).

Nondimeno, lo stesso Consiglio di Stato ha rimarcato l'opportunità di sopperire alla mancanza nel decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di una norma transitoria che consenta tale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

facoltà, mediante «*un tempestivo intervento legislativo, volto a superare le perplessità delineate e le incertezze applicative che ne potessero derivare*» (Consiglio di Stato, Parere n. 281/2021, paragrafo 1, l.2).

Nella medesima direzione, si è altresì espressa l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), intervenuta sull'argomento con l'Atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021.

Alla luce di siffatti orientamenti, il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalmente interessato, con nota del 7 aprile u.s., l'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, affinché si faccia promotore della necessaria iniziativa legislativa, della quale potrà beneficiare - appena ne sarà ultimato l'iter formativo - anche il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con riguardo, infine, alle richieste concernenti la possibilità di far accedere alla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche il personale dirigente, si soggiunge che la disposizione richiamata prevede espressamente che la stessa *“non si applica al personale con qualifica dirigenziale”*.

Il Capo Ufficio
Strati